

CAMERA DEI DEPUTATI N. 21

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUFFONE, GUERRIERI FILIPPO, VILLA, MARTINO EDOARDO, PACCIARDI, DANTE, BACCELLI, BIASUTTI, GALLI, SORGI, NUCCI, BERLOFFA, NAPOLITANO FRANCESCO, CACCURI, PENNACCHINI, CORONA GIACOMO, GENNAI TONIETTI ERISIA, BOLLA, ALESSANDRINI, CALVI, SAVIO EMANUELA, PETRUCCI, ANTONIOZZI, DE' COCCI, COCCO MARIA, STELLA, DURAND DE LA PENNE

Presentata il 18 giugno 1958

Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende risolvere il più importante problema che interessa la benemerita categoria dei sottufficiali d'Italia.

Tale problema fu agitato e riconosciuto di carattere essenziale durante la trascorsa legislatura. Infatti, il 14 marzo 1958, al termine della seduta alla Camera dei deputati, il Presidente della V Commissione Difesa, in seguito a vive e rinnovate premure per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'analoga proposta n. 2780, così si espresse:

1°) la Commissione ritiene, nella sua totalità, necessaria ed urgente la legge dei sottufficiali;

2°) impegna il Governo a voler reperire, sin d'ora i mezzi finanziari perché la legge possa trovare accoglimento anche attraverso gli emendamenti Durand de la Penne e Buffone.

Il Sottosegretario alla difesa così aggiunse: il Ministero della difesa prende solenne impegno di portare, il più sollecitamente possibile, avanti gli studi che riguardano la parte

finanziaria, onde venire incontro al desiderio manifestato dalla Commissione a favore della benemerita categoria dei sottufficiali per conseguire l'ex grado IX del gruppo C. Inoltre, durante l'ultima campagna elettorale, è stata più volte ribadito dall'onorevole Ministro della difesa, l'impegno governativo di risolvere in modo soddisfacente e nel più breve tempo possibile il problema in argomento.

I sottufficiali delle nostre gloriose Forze armate e delle Forze di polizia non si agitano; continuano, come sempre, a fare il loro dovere, a raffinare le loro capacità, a lavorare intelligentemente; sono angosciati, però, per lo stato di inferiorità in cui sono venuti a trovarsi rispetto agli impiegati civili inquadrati nella carriera esecutiva in seguito all'approvazione della legge delega, la quale esasperò anziché risolvere il problema.

Si deve quindi riparare al più presto la grave omissione.

I sottufficiali devono produrre il medesimo titolo di studio degli impiegati civili della carriera esecutiva (licenza media inferiore)

per essere ammessi in servizio di carriera; devono avere determinati requisiti fisici per sopportare i disagi della vita militare; devono frequentare periodicamente vari corsi di specializzazione e di aggiornamento; devono attendere alcuni anni, spesso molti e assai duri, in qualità i graduati di truppa prima di ottenere la promozione a sergente; devono sottostare ad una disciplina senz'altro utile per la formazione del carattere, ma ben dura e certamente non paragonabile a quella degli impiegati civili.

Da questa scuola di disciplina ne vengono fuori, oltre che dei validi difensori della Patria, degli onesti cittadini laboriosi ed intelligenti; sempre pronti ad obbedire.

Chi ha prestato servizio militare, in pace o in guerra, ha avuto infinite possibilità di apprezzare le ottime qualità dei sottufficiali d'Italia, che, a torto vengono considerati esecutori di ordini. Ai sottufficiali vengono affidati materiali e macchine di valore altissimo; vengono affidate vite umane. Non sono pochi infatti i sottufficiali che esplicano mansioni di istruttori nelle scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare e nelle varie scuole dell'Esercito e della Marina militare.

Né va sottovalutata l'azione di comando esercitata da moltissimi sottufficiali (comandanti di stazione di carabinieri, della guardia di finanza, della guardia forestale, ecc.).

Per questa categoria non c'è limitazione di orario nell'espletamento dei delicatissimi incarichi loro affidati; non c'è alcuna possibilità di recriminare se il trattamento fi-

nora accordato non soddisfa le necessità della vita.

Basterebbe considerare:

1°) che i sottufficiali vengono collocati in pensione a 55 anni anziché a 65 come per i civili;

2°) le benemerienze acquisite dagli stessi durante tutti i conflitti (moltissimi sottufficiali infatti sono decorati di medaglia d'oro al valor militare, d'argento o di bronzo);

3°) il gran numero di incidenti mortali di cui sono vittime i sottufficiali, per causa di servizio, dal 1946 in poi — cioè a guerra finita — e il grandissimo numero di feriti ed infermi, sempre per causa di servizio, per accordare un trattamento di favore a questa benemerita categoria.

Ma i sottufficiali non aspirano ad un trattamento di favore; essi desiderano che venga riconosciuto un loro sacrosanto diritto; desiderano che non vengano ancora mortificati con un trattamento ingiusto perché inferiore a quello concesso agli impiegati civili della carriera esecutiva.

Onorevoli colleghi, l'impegno da noi assunto nei confronti della categoria dev'essere mantenuto; non si può ancora negare a questi silenziosi, onesti capaci dipendenti dello Stato un diritto da tempo acquisito. Pertanto v'invitiamo ad esaminare attentamente la presente proposta di legge e a dare ad essa la vostra piena approvazione, nella certezza di rendere in tal modo un grande servizio alle Forze armate e al Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Ai fini delle determinazioni del trattamento economico i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e della guardia forestale vengono inquadrati nella tabella unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 con i seguenti coefficienti:

l'aiutante di battaglia ed i marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle Forze armate e di polizia: coefficiente 271;

maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate e di polizia: coefficiente 229

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti delle Forze armate e di polizia: coefficiente 202;

sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate e di polizia: coefficiente 180;

sergente e gradi corrispondenti delle Forze armate e di polizia: coefficiente 157.

Restano invariate le attuali disposizioni relative alle indennità agli altri assegni inerenti alla loro qualifica di militare.

ART. 2.

I sottufficiali che si trovano comunque in posizione di quiescenza o di sfollamento riliquidano il trattamento in relazione al nuovo inquadramento di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dell'applicazione della presente legge, sarà provveduto a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-1959.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.